

Collegamento POS registratore telematico poste private: come regolarsi con bollettini, F24 e corrispettivi

SINTESI OPERATIVA

Per le poste private, l'obbligo di collegare POS e registratore telematico dipende dall'uso concreto del terminale. Gli incassi di bollettini e F24 riferiti a servizi esclusi dall'IVA non sono corrispettivi da trasmettere; diverso è il caso di vendite o prestazioni soggette a certificazione. Un POS unico rende difficile separare i dati destinati all'acquirer e all'RT, mentre due terminali distinti consentono di distinguere le operazioni e applicare gli adempimenti corretti. Una configurazione errata può comportare sanzioni e irregolarità nelle comunicazioni.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Chi gestisce uno sportello di poste private (o attività analoghe) e incassa bollettini o F24 tramite il proprio POS si trova davanti a una questione tutt'altro che banale: l'obbligo di collegamento POS-registratore telematico (RT), introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, si applica oppure no? La risposta dipende da come si usa concretamente il terminale. E sbagliare – in un senso o nell'altro – può costare caro.

IN BREVE

Dal 1° gennaio 2026 la Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) impone il collegamento logico tra POS e registratore telematico, ma per le poste private il quadro normativo è più articolato di quanto sembri. Quando uno sportello gestisce un bollettino o un modello F24, l'operatore maneggia due flussi completamente diversi: l'importo del titolo di pagamento – che transita come partita di giro verso l'ente creditore e non è mai un corrispettivo – e la commissione addebitata al cliente, che invece lo è. Se il gestore è qualificato come PSP o agente di PSP ai sensi del D.Lgs. n. 11/2010, come modificato dal D.Lgs. n. 218/2017 in recepimento della PSD2, le commissioni sono esenti IVA ex art. 10, comma 1, n. 1), DPR n. 633/1972 ed esonerate dall'RT ai sensi del D.M. MEF 10 maggio 2019: ne discende l'assenza dell'obbligo di collegamento POS-RT, ma solo se il terminale è usato esclusivamente per operazioni esenti. Non appena il POS serve anche un solo corrispettivo soggetto a documento commerciale, l'obbligo di collegamento scatta per intero – principio ribadito dalla risposta a interpello n. 44 del 20 febbraio 2026.

IL QUADRO NORMATIVO

L'obbligo di collegamento tra POS e registratore telematico trova la sua fonte nell'art. 1, commi 74-77, della L. n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025). La norma modifica l'art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015 e impone agli esercenti obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi di abbinare i propri strumenti di pagamento elettronico al registratore telematico. Operativo dal 1° gennaio 2026, l'adempimento non richiede alcuna connessione fisica tra i dispositivi: si tratta di un collegamento "logico", da formalizzare attraverso il servizio "Gestione collegamenti" del portale "Fatture e Corrispettivi".

Le modalità operative sono state definite dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 424470 del 31 ottobre 2025. La procedura web è diventata attiva il 5 marzo 2026. L'Agenzia ha pubblicato una guida operativa con istru-

zioni passo per passo e, il 20 febbraio 2026, la risposta a interpellato n. 44 ha chiarito i casi più complessi, tra cui l'utilizzo promiscuo del terminale. Per i POS già attivi al 1° gennaio 2026 – o utilizzati nel mese di gennaio – la scadenza per effettuare il collegamento o dichiarare l'esonero è il 20 aprile 2026.

BOLLETTINI E F24: DUE VOCI, UNA SOLA È CORRISPETTIVO

Per capire se l'obbligo di collegamento POS-RT tocca le poste private, occorre prima analizzare la struttura economica dell'operazione di incasso. Quando un cliente porta un bollettino o un modello F24, l'operatore gestisce due flussi distinti che non vanno mai confusi.

Il primo è l'importo del bollettino o del tributo da versare: quella somma non è un ricavo dell'esercente. Transita attraverso lo sportello come una mera partita di giro, destinata integralmente all'ente creditore o all'Erario. L'operatore la incassa per conto terzi e la gira. Non è un corrispettivo. Il secondo flusso è la commissione addebitata al cliente per il servizio reso: quella sì è un corrispettivo, ed è solo su questa seconda voce che si gioca l'intera partita fiscale.

L'ESONERO IVA E LA CATENA NORMATIVA CHE LIBERA DALL'RT

Il punto più delicato – e spesso trascurato – riguarda la qualificazione IVA del servizio di incasso. Le poste private che operano come prestatori di servizi di pagamento (PSP) o come agenti di PSP, ai sensi del D.Lgs. n. 11/2010 come modificato dal D.Lgs. n. 218/2017 – che ha recepito in Italia la Direttiva PSD2 (Direttiva UE 2015/2366) – rendono prestazioni che ricadono nell'esonero IVA previsto dall'art. 10, comma 1, n. 1), DPR n. 633/1972. Quella disposizione esenta dal tributo le "operazioni relative a pagamenti, giroconti e altri effetti commerciali".

Questa qualificazione produce una catena normativa diretta. Il D.M. MEF del 10 maggio 2019 stabilisce che le operazioni esenti IVA ai sensi dell'art. 10, nn. 1), 2), 3), 4), 5) e 9) del DPR 633/1972 sono espressamente esonerate dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. Ne discende che le commissioni sugli incassi di bollettini e F24 non devono essere certificate né tramite registratore telematico né tramite documento commerciale obbligatorio. Manca il presupposto stesso che giustifica il collegamento POS-RT.

NOTA OPERATIVA & ATTENZIONE

Attenzione: questo ragionamento regge solo se l'operatore è effettivamente qualificato come PSP o agente di PSP, regolarmente autorizzato dalla Banca d'Italia ai sensi della normativa vigente. Un soggetto che incassasse bollettini o F24 al di fuori di quel perimetro autorizzativo si troverebbe in una posizione normativa differente, e l'esonero non sarebbe automaticamente applicabile.

I TRE SCENARI DELL'ESERCENTE POSTE PRIVATE

Una volta chiarita la struttura normativa, si possono delineare tre situazioni concrete, ciascuna con un esito diverso rispetto all'obbligo di collegamento POS-RT.

Scenario	Descrizione	Obbligo collegamento POS-RT
POS esclusivo per operazioni esenti	Il terminale è usato unicamente per incassare bollettini, F24 e altre operazioni esenti IVA nell'ambito di servizi di pagamento qualificati	NO – si dichiara nella procedura "POS non collegati" l'utilizzo esclusivo per operazioni esonerate
POS a uso misto	Lo stesso terminale è utilizzato anche per corrispettivi soggetti a documento commerciale (es. spedizioni postali, cancelleria, affrancature a pagamento)	SÌ – il POS va collegato all'RT cui afferiscono i corrispettivi soggetti a certificazione
POS con documento commerciale volontario	L'esercente sceglie di emettere documento commerciale anche per le operazioni esenti	SÌ – se si emette documento commerciale anche per le operazioni esenti, il collegamento diventa obbligatorio



IL PROBLEMA DEL POS UNICO MISTO

La distinzione tra il primo e il secondo scenario non è teorica. Nella prassi degli sportelli di poste private, molti operatori svolgono attività miste: oltre ai servizi di pagamento, vendono buste, carta da pacchi, servizi di spedizione, materiali di consumo. Se tutti questi servizi transitano per lo stesso terminale, l'esonero non regge.

La risposta a interpello n. 44 del 20 febbraio 2026 – che nella fattispecie originaria riguardava un soggetto con attività di intrattenimento e ristorazione, ma che l'Agenzia delle Entrate ha formulato con un principio di portata generale – ha stabilito senza margini di ambiguità: se un terminale POS è utilizzato anche solo in parte per incassare corrispettivi soggetti a documento commerciale, l'obbligo di collegamento scatta su quel terminale nella sua interezza. Non è ammessa la dichiarazione di esonero parziale. Non è possibile configurare un POS “parzialmente collegato”. La quota di operazioni esenti – anche se fosse maggioritaria – non cambia nulla.

Un caso concreto: uno sportello di poste private che gestisce bollettini (operazione esente) e vende scatole per spedizioni (operazione soggetta a documento commerciale) tramite lo stesso POS. Il collegamento all'RT è obbligatorio. Non c'è altra via.

Cautela operativa fondamentale: il POS dichiarato come “esclusivo per operazioni esonerate” non può mai essere usato, neanche una volta sola, per incassare corrispettivi soggetti. Una singola transazione ordinaria su quel terminale configura una violazione e fa scattare le sanzioni per omessa memorizzazione. L'eventuale utilizzo difforme dalla dichiarazione resa espone a sanzione immediata, senza che sia agevole il ricorso al ravvedimento operoso.

COME L'AGENZIA INCROCIA I DATI: IL MECCANISMO ACQUIRER-RT

Vale la pena capire come funziona, nei fatti, il controllo dell'Agenzia delle Entrate su queste situazioni. Il sistema sfrutta 2 flussi informativi distinti che l'AdE riceve in modo automatico.

Il primo è il flusso dell'Acquirer: ogni istituto bancario o circuito di pagamento trasmette mensilmente all'Agenzia il totale di tutte le transazioni transitate su ciascun POS, identificato dal numero seriale. Il secondo è il flusso RT: il registratore telematico trasmette giornalmente i corrispettivi certificati, con indicazione della forma di pagamento (contante, carta e così via). L'Agenzia sovrappone questi due flussi in modo automatico: se il dato dell'Acquirer supera sistematicamente i corrispettivi trasmessi dall'RT con indicazione di pagamento elettronico, il sistema genera una segnalazione di anomalia, che può tradursi in lettere di compliance o, nei casi più gravi, nell'avvio di un procedimento di accertamento.

Con un POS misto, lo scostamento tra i due flussi è strutturale e permanente: il dato Acquirer include tutto (corrispettivi soggetti, importi bollettini, commissioni esenti), mentre il dato RT comprende solo i corrispettivi per cui viene emesso documento commerciale. Questo disallineamento è fisiologico per questo tipo di attività, ma l'esercente non può darlo per acquisito: la giustificazione va documentata e dimostrata caso per caso, in risposta a eventuali comunicazioni dell'Amministrazione finanziaria. L'onere della prova resta sempre a carico del titolare del POS misto.

Scenario	Profilo di rischio
POS unico misto, codice ATECO coerente con attività mista	Scostamento segnalato automaticamente; onere della prova sull'esercente a ogni verifica
POS unico misto, codice ATECO non aggiornato	Rischio elevato di accertamento; l'AdE non dispone nemmeno in via teorica degli elementi per giustificare lo scostamento
POS unico misto, senza documentazione delle singole transazioni	Rischio di accertamento induttivo basato sullo scostamento tra i flussi
Due POS distinti (uno per operazioni esonerate, uno collegato all'RT)	Nessuno scostamento strutturale; rischio praticamente nullo

LA SOLUZIONE CON DUE POS DISTINTI

Da un punto di vista di risk management fiscale, la soluzione ottimale è la separazione fisica dei terminali. Un POS dedicato esclusivamente a bollettini, F24 e ricariche telefoniche viene dichiarato nella funzione “POS non collegati” del portale come utilizzato solo per operazioni esonerate: risulta escluso definitivamente dall’obbligo di collegamento, i suoi flussi Acquirer sono visibili all’Agenzia ma non vengono confrontati con un RT, e non si genera alcuna anomalia strutturale. L’altro POS, destinato ai corrispettivi soggetti, viene collegato al registratore telematico: il confronto Acquirer/RT è perfettamente allineato.

C’è però un’avvertenza critica da non sottovalutare. La dichiarazione di utilizzo esclusivo per operazioni esonerate è definitiva sul portale. Se successivamente quel POS venisse usato anche per una sola operazione soggetta a documento commerciale, si configurerebbe una violazione seria. Non è possibile rimediare con il ravvedimento operoso in modo semplice. La distinzione tra i 2 terminali va gestita con rigore organizzativo, anche nei momenti di maggior traffico allo sportello.

Il costo di un secondo terminale – spesso marginale, talvolta già incluso nei canoni degli Acquirer per attività con più punti cassa – è largamente compensato dalla riduzione del rischio fiscale e dall’eliminazione del carico di documentazione giustificativa che la gestione di un POS misto comporterebbe nel tempo.

SANZIONI E SCADENZA: I NUMERI DA TENERE A MENTE

Qualora l’obbligo di collegamento ricorra e non venga adempiuto, le sanzioni applicabili sono quelle previste dal D.Lgs. n. 471/1997: 100 euro per ogni trasmissione omessa o irregolare, con un tetto massimo di 1.000 euro. Nelle ipotesi di violazioni più gravi o reiterate, la sanzione sale da 1.000 a 4.000 euro, con la possibile sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.

La scadenza da non perdere è il 20 aprile 2026. Entro quella data, tutti gli esercenti titolari di POS già attivi al 1° gennaio 2026 (o utilizzati nel corso del mese di gennaio) devono aver completato il collegamento all’RT oppure – se ricorrono le condizioni – aver dichiarato l’utilizzo esclusivo per operazioni esonerate tramite la funzione “POS non collegati” del portale “Fatture e Corrispettivi”. Una volta effettuata questa dichiarazione, il POS non compare più nell’elenco dei terminali “non collegati” in attesa di adempimento. Per i POS attivati dopo il 31 gennaio 2026, il collegamento va eseguito tra il 6° giorno del secondo mese successivo all’attivazione e l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.



STUDIO PIZZANO
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)

Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (13/03/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.



Studio
Sabatino
Pizzano
via
Sant'Alessio,
5,
83030

STUDIO PIZZANO